

DL 119

Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio

Presentatori dell'emendamento: **TALANAS - PIRAS - CHESSA**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Aggiuntivo</u> |

Articolo 8

Disposizioni in materia sanitaria e di politiche sociali

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma 16 bis:

"Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 nonché per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, così come previsto dall'art. 8 comma 2-bis del D.L. n. 19 del 02.03.2024, convertito con modificazioni nella L. n. 56 del 29.04.2024, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale procedono entro la data del 31 dicembre 2025 all'assunzione a tempo indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e ss.mm.ii, dei Dirigenti Amministrativi assunti con contratto a tempo determinato reclutati con procedure concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'art. 2-ter del D.L. 18/2020, in possesso del requisito di servizio di almeno 18 mesi maturato al 31.12.2025, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025. La presente stabilizzazione diretta avviene in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda. Ciascun aspirante potrà presentare la propria candidatura sino a n. 3 preferenze presso le Aziende e/o Enti del SSR. Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione."

Non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi.

Cagliari li, 11 agosto 2025

h. 1220

Relazione

La stabilizzazione dei Dirigenti con il requisito di servizio di 18 mesi è prevista dall'art. 1 comma 268, lettera b) della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e ss.mm.ii., da ultimo modificato per quanto riguarda i termini dal DL n. 34 del 30.3.2023, convertito in Legge n. 56 del 26.5.2023, con riferimento a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (vedi estensione al personale amministrativo, tecnico e professionale, anche non più in servizio, operato dall'art. 4 comma 9 septiesdecies del DL 198/2022 convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni).

Si tratta di una norma speciale rispetto alla disciplina delle stabilizzazioni ordinarie, applicabile esclusivamente al personale delle Aziende Sanitarie per soddisfare l'obiettivo specifico indicato nel suddetto comma 268 "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'art.11 comma 1 del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n.60 del 25/06/2019, come modificato dal comma 269 del presente articolo ecc."

L'ultima modifica intervenuta sul predetto comma 268 ovvero l'art. 8 comma 2-bis del D.L. n. 19 del 02.03.2024, convertito con modificazioni nella L. n. 56 del 29.04.2024 amplia ulteriormente la portata degli obiettivi e delle motivazioni a supporto della stabilizzazione evidenziando che la stessa è giustificata "Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022 n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite" oltre a prorogare il termine per il raggiungimento dei requisiti al 31/12/2024 e la possibilità di attivare le procedure di stabilizzazione al 31/12/2025. Tali scadenze sono state ora entrambe allineate al 31/12/2025 dall'ultimo Milleproroghe 2025 (L n. 15 del 21/02/2025).

La predetta stabilizzazione speciale, prevista per gli Enti del SSN, quindi non ha come obiettivo il solo superamento del cosiddetto "preariato assoluto" valorizzando invece anche la necessità di non disperdere le professionalità acquisite al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, tutti obiettivi essenziali in questo momento critico per il sistema sanitario regionale. Sono numerosi i Bandi di Aziende Sanitarie di altre Regioni che in questi ultimi mesi hanno provveduto alla stabilizzazione dei Dirigenti Amministrativi assunti a tempo determinato, in possesso dei requisiti di servizio richiesti e alle medesime condizioni indicate nella proposta di emendamento. Tra gli altri si segnala in Regione Piemonte l'Azienda Sanitaria Zero (l'equivalente di ARES Sardegna) ha bandito un avviso unico regionale per la dirigenza PTA con contratto di lavoro a tempo determinato, la ASL Roma 6, la ASL di Enna, l'Azienda Regionale ARCS del Friuli Venezia Giulia e da ultimo l'AOU Padova a novembre 2024. Infine la precisazione che "sono ammessi alla stabilizzazione coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, in qualifica o profilo professionale differente rispetto al ruolo o Area contrattuale per cui risulti eleggibile alla procedura di stabilizzazione", pur se ovvia per i Dirigenti Amministrativi che per essere assunti hanno tra i requisiti quello di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato nell'area dei professionisti della salute e funzionari – ruolo amministrativo (ex categorie D e Ds), ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni, è utile a chiarire eventuali dubbi interpretativi ed è ripresa da tutti i bandi di altri SSR regionali che negli ultimi mesi hanno proceduto alla stabilizzazione di Dirigenti Amministrativi, in conformità alle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

a) La stabilizzazione consente il rafforzamento dei servizi sanitari regionali e la valorizzazione della professionalità del personale a tempo determinato. Il personale interessato dalla stabilizzazione è attualmente di circa 21 Dirigenti Amministrativi a tempo determinato che svolgono nelle varie ASL e ARES ruoli importanti (alcuni sono Direttori di SC, SS o incarichi di Alta Specializzazione) e hanno consentito durante questi 18 mesi di mandare avanti l'attività amministrativa nei vari Servizi di assegnazione, nonché gli obiettivi PNRR, quindi la loro assunzione definitiva sarebbe utile all'Azienda Sanitaria per il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e consentirebbe di non disperdere altrimenti la professionalità acquisita.

b) La stabilizzazione consente un risparmio di spesa rispetto alle altre soluzioni (concorso aperto all'esterno o stabilizzazione di soli precari assoluti) perché si tratterebbe della sola differenza tra la retribuzione attuale (dirigente a tempo determinato) e quella del precedente rapporto di lavoro non dirigenziale.

c) La stabilizzazione non impedisce di percorrere anche la via del concorso pubblico perché i posti dirigenziali scoperti sono diversi e con i nuovi Atti aziendali potranno crescere, visto che gli attuali Atti aziendali hanno evidenziato una eccessiva concentrazione di attività non omogenee in alcune Strutture Complesse e, in alcuni casi, hanno evidenziato attività rilevanti non assegnate dagli Atti Aziendali ad alcuna Struttura e Dirigente Responsabile (vedi la materia degli accreditamenti istituzionali).

F.to /
